

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE N. 153 DEL 09/03/2021

Oggetto: Avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio degli indirizzi P.E.C. revocati di imprese aventi sede nelle province di Chieti e Pescara.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 così come modificata dal D.Lgs. 25/11/2016 n. 219, emanato in attuazione dell'art. 10 della legge delega 124/2015;

Dato atto che in data 29/12/2017 si è costituita la nuova Camera di Commercio Chieti Pescara, ai sensi del D.M. 25/9/2015 ed a seguito del decreto del Presidente della Regione Abruzzo n.64 del 29/11/2017;

Visto il regolamento di attuazione del Registro delle Imprese emanato con D.P.R. del 7 dicembre 1995 n. 581;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 71 del 28/9/2018, con la quale è stata approvata la Macrostruttura del nuovo ente camerale;

Vista la Determinazione del Segretario Generale f.f. n. 11 del 25.02.2019 con la quale è stata definita la micro organizzazione dell'Ente, con assegnazione a ciascun Servizio/Ufficio dei procedimenti di competenza;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 66 del 6/3/2019 con la quale è stato assegnato il personale all'area II "Registro Imprese, Albi ed Elenchi" e sono stati nominati i responsabili di procedimento;

Richiamata la deliberazione n. 121 del 18/12/2019 con cui la Giunta Camerale ha nominato Conservatore del Registro delle imprese la Dott.ssa Marta Allibardi, già Dirigente dell'Area II "Registro Imprese, Albi ed Elenchi";

Vista la Legge 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 2188 del codice civile che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;

Visto l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e il Regolamento di attuazione approvato che Decreto del Presidente della Repubblica n. 581/1995;

Vista la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero di Giustizia del 27 aprile 2015, registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015, secondo cui gli



indirizzi P.E.C. pubblicati nel Registro delle Imprese devono essere di esclusiva titolarità delle imprese, attivi e non revocati;

Considerato che l'indirizzo P.E.C. iscritto nel Registro delle Imprese ha caratteri di ufficialità nei rapporti con i terzi e che lo stesso confluendo nel portale INI-PEC diviene il sistema di collegamento preferenziale o esclusivo della Pubblica Amministrazione, compresa l'Autorità Giudiziaria e l'Amministrazione Finanziaria;

Visto l'art. 16 comma 6 ter del D.L. 185/2008, convertito in legge con Legge 28 gennaio 2009 n. 2, introdotto dall'art. 37 del D.L. 76/2020, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120 che testualmente recita "Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis";

Visto l'art. 5 comma 2 del D.L. 179/2012, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221, modificato dall'art. 37 del D.L. 76/2020, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120 che testualmente recita:" Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese";

Visti gli elenchi allegati "A" e "B", estratti da Cruscotto P.E.C. in data 4 marzo 2021 e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente i nominativi delle imprese iscritte presso il Registro delle Imprese di Chieti e di Pescara per le quali sono riscontrabili indirizzi P.E.C. revocati;

Considerato che l'aggiornamento della casella P.E.C. costituisce comunicazione obbligatoria per le imprese individuali e societarie e, pertanto, il mancato aggiornamento degli indirizzi P.E.C. non rispondenti ai requisiti sopra descritti determina la sussistenza di presupposti per l'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 2190 c.c.;

Considerato che il numero delle P.E.C. revocate è complessivamente pari a n. 2.321 di cui n. 1185 della provincia di Chieti e n. 1136 della provincia di Pescara e che, conseguentemente, è molto elevato il numero dei procedimenti amministrativi da avviare;

Visto l'art. 8, comma 3, della Legge n. 241/1990 che stabilisce: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile e risulti particolarmente gravosa,



l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'aministrazione medesima";

Ritenuto che il citato articolo possa trovare applicazione anche nel caso di procedimento amministrativo di identico contenuto destinato a imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, qualora il numero dei destinatari renda la notificazione personale particolarmente gravosa;

Valutato, in considerazione del numero elevato di imprese interessate dal procedimento di cancellazione, che la modalità di notificazione ordinaria tramite raccomandata A/R non trova giustificazione alla luce dei notevoli costi da sostenere, non coperti da alcuna entrata corrispondente in quanto pratiche prive di diritti di segreteria, e che la comunicazione di avvio del procedimento possa avvenire con modalità meno dispendiose e più agevoli nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

Vista la legge n. 69 del 18 giugno 2009 che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale e preso atto che l'Albo camerale è "on line" e consultabile in un'apposita sezione del sito internet della Camera di Commercio di Chieti Pescara;

Valutato, alla luce delle considerazioni sopra illustrate, che la pubblicazione sull'Albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento per un periodo di trenta giorni consenta di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall'Ufficio rappresentando una modalità di comunicazione dell'avvio del procedimento valida ed efficace ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990;

DETERMINA

- di dare avvio, per le motivazioni esposte in premessa, al procedimento di cancellazione d'ufficio, ai sensi dell'art. 2190 c.c., degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata revocati di cui agli elenchi allegati "A" e "B", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e riferiti ad imprese aventi sede nelle province di Chieti e Pescara;
- 2) che tutte le notificazioni della comunicazione di avvio del procedimento alle imprese interessate avvengano mediante pubblicazione per trenta giorni nell'Albo camerale on line ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Legge n. 241/1990;



- 3) che siano pubblicati con le stesse modalità e per le stesse finalità, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento, anche gli elenchi delle imprese destinatarie della notificazione;
- 4) che trascorso il termine di pubblicazione il Conservatore adotterà il procedimento di cancellazione degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata, ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120 dell 11.09.2020, in combinato disposto con l'art. 2190 c.c., delle imprese indicate negli elenchi allegati inadempienti;
- 5) che sia data comunicazione agli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed alle associazioni di categoria dell'avvio della procedura di cancellazione d'ufficio.

IL CONSERVATORE (Dr.ssa Marta Allibardi)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.